



COMUNE DI PISCIOTTA
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

Responsabile Settore LL.PP.

Proposta n. 423 del 22/09/2020 istruita da: Arch. Domenico CONTI
Determina di settore n. 162 del 22/09/2020
Determina di R.G. n. 410 del 25/09/2020

**OGGETTO : DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL
RIPRISTINO DELL'IDRANTE N. 01 PRESSO LA SCUOLA PINTO - ASSUNZIONE
IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z192E6798C**

PREMESSO:

che, in relazione al disposto dell'art. 107, comma 1, e artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Sindaco il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica, ai fini dell'espletamento delle funzioni di gestione amministrativa e finanziaria attribuendogli tutti i compiti derivanti dalla normativa e dai regolamenti ivi compresi gli atti di assunzione di impegni di spesa ai sensi dell'art. 183, del citato D.Lgs. n. 267/00;

che è necessario provvedere alla manutenzione straordinaria e al ripristino di materiale antincendio, e che l'affidamento di tale fornitura, di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), avviene nel rispetto dei principi di cui agli [articoli 30, comma 1, 34 e 42](#), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 - l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- le linee guida ANAC n. 4, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, e l'art. 32, comma 2 che prevede: *la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti*;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lgs. n. 50/2016;
- che in tema di qualificazione della stazione appaltante trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32 del 18/04/2019 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, ai sensi del quale *"Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente"*;

Rilevato che, gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

- in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

e che, al di fuori di quanto sopra, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 della legge n. 296/2006) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni e nel caso in cui non se

ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che essendo l'importo dell'affidamento inferiore ad € 5.000,00 (con il comma 130 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) - legge di Bilancio 2019 - è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro) è possibile prescindere dai mercati elettronici della pubblica amministrazione e non è obbligatorio l'uso di procedure telematiche, in forza del comunicato ANAC del 30/10/2018, che recita: *L'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in forza della disposizione normativa da ultimo citata, non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici* (la soglia di 1.000 euro è da intendersi pari a € 5.000 per le successive disposizioni sopra richiamate);

Stabilito di procedere mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Considerato che per l'affidamento in oggetto è stata individuata la ditta C.C. Antincendio di CAIAZZO Cosimo, con sede in Battipaglia (SA), codice fiscale: CZZCSM82P28D390O, nel rispetto dei principi del codice degli appalti e considerato che, in seguito ad un confronto competitivo con altri operatori economici, la ditta è risultata affidataria del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio, per cui la stessa riesce a compiere la fornitura in oggetto con prezzi vantaggiosi per l'amministrazione;

Vista l'offerta della ditta C.C. Antincendio di CAIAZZO Cosimo per il ripristino dell'idrante n. 01 presso la Scuola Pinto, in base alla quale la spesa complessiva ammonta, preventivamente a € 80,52, IVA inclusa, che possono essere imputate sul cap. 1162.02 del bilancio di esercizio in corso, che presenta sufficiente capienza;

Dato atto che l'Ufficio Tecnico Comunale ha verificato il possesso dei requisiti da parte dell'affidatario e, in particolare, la regolarità contributiva e l'assenza di annotazioni nel Casellario ANAC e che, pertanto, la presente determinazione è efficace ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

Rilevato, pertanto, che il ripristino dell'idrante n. 01 presso la Scuola Pinto, può essere affidato mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), alla ditta C.C. Antincendio di CAIAZZO Cosimo, con sede in Battipaglia (SA), codice fiscale: CZZCSM82P28D390O, per il prezzo preventivamente calcolato in € 80,52, IVA inclusa, imputando la spesa sul cap. 1162.02 del bilancio di esercizio in corso;

Visto il codice CIG dell'intervento: Z192E6798C;

D E T E R M I N A

- I. Di affidare direttamente, in relazione ai motivi in premessa indicati, alla C.C. Antincendio di CAIAZZO Cosimo, con sede in Battipaglia (SA), codice fiscale: CZZCSM82P28D390O, il ripristino dell'idrante n. 01 presso la Scuola Pinto, per l'importo complessivo di € 80,52, codice CIG: Z192E6798C;
- II. di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - il fine che il contratto intende perseguire è quello di mantenere in efficienza i presidi antincendio del Comune di Pisciotta;
 - l'oggetto del contratto è il ripristino dell'idrante n. 01 presso la Scuola Pinto, come da preventivo agli atti dell'UTC;
 - il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
 - il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;
- III. Di impegnare la somma di € 80,52 sul cap. 1162.02 del bilancio di esercizio in corso;
- IV. di dare atto che la presente determina:

- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio tecnico;

Pisciotta, 30/09/2020

Il Responsabile del Settore
Arch. Domenico CONTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell'art.9, comma 1, lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Imp/Acc	Esercizio	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo

Pisciotta, 25/09/2020

Il Responsabile del Settore
Dr.ssa Felicia SATURNO

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE